REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/209 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Tre oggetti confezionati insieme per la vendita al dettaglio: a) un blocchetto che contiene circa 75 fogli di carta bianca (l'ultimo foglio riporta i recapiti per ottenere i blocchetti di ricambio) delle dimensioni di circa 8 × 14 cm. I fogli sono incollati nella parte superiore e sono perforati per consentire di rimuoverli singolarmente. La parte posteriore e una piccola parte di quella anteriore sono ricoperte di cartone; b) un porta blocchetto delle dimensioni di circa 32 × 10 cm, con rivestimento di plastica e rinforzo interno di cartone. La parte in cartone del blocchetto è inserita in un'incisione nel porta blocchetto. Il porta blocchetto, che può essere piegato per coprire il blocchetto, prevede anche una tasca di plastica trasparente nella parte superiore e un anello di tessuto elasticizzato per contenere una penna a sfera; c) nell'anello di tessuto è inserita una sottile penna a sfera di plastica di circa 10 cm di lunghezza. (Cfr. illustrazione) (*).	4820 10 30	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) 1, 3 b), e 6 nonché dal testo dei codici NC 4820, 4820 10 e 4820 10 30. Gli articoli costituiscono merci presentate in un assortimento destinato alla vendita al dettaglio ai sensi della RGI 3 b). Il blocchetto svolge la funzione essenziale in relazione all'utilizzo dell'assortimento, che è quella di fornire carta per piccole annotazioni o messaggi. Il porta blocchetto costituisce un mero involucro che impedisce che il blocchetto si sporchi o si pieghi. Tenuto conto delle caratteristiche oggettive (dimensioni, disegno e valore) della penna a sfera di plastica, questa non costituisce un elemento essenziale dell'assortimento. Qualsiasi altra penna o matita potrebbe essere usata per scrivere sul blocchetto. Pertanto il blocchetto dà all'assortimento il carattere essenziale. Il blocchetto è classificato nella voce 4820 che comprende taccuini e blocchetti di ogni tipo (cfr. le note esplicative al sistema armonizzato alla voce 4820, primo paragrafo, 1)]. Di conseguenza l'assortimento va classificato nel codice NC 4820 10 30 come «taccuini, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni».

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.

